

ALLEGATO 5

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ADVISOR FINANZIARIO

CIG [8358965422]

TRA:

Eppi - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede in Roma, Via G. B. Morgagni 30/E, Codice Fiscale 97144300585, (di seguito per brevità anche “Ente”) in persona del Presidente e legale rappresentante PT, Perito Industriale Valerio Bignami, nato a Sasso Marconi (BO), il 3/05/1956;

E

..... con sede legale inalla codice fiscale partita IVAiscritta nel Registro delle Imprese di al n. di repertorio economico amministrativo (di seguito per brevità anche “operatore economico”) in persona del legale rappresentante,, nato a, il codice fiscale

PREMESSO CHE

- a) a seguito della delibera del C.d.A. dell’Eppi del 31/10/2019 e del 01/07/2020 è stata disposta l’indizione della procedura di affidamento del servizio triennale di advisor finanziario;
- b) l’operatore economico ha partecipato alla suddetta procedura di gara ed ha presentato regolare offerta, manifestando espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del suddetto affidamento alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara e nelle clausole contrattuali;
- c) a seguito della procedura di gara l’operatore economico è risultato “aggiudicatario provvisorio”, ottenendo un punteggio di in relazione all’offerta presentata, come da verbale Prot.;
- d) il Presidente dell’Ente ha approvato la proposta di aggiudicazione, con verbale prot. n. del, su indicazione del Responsabile del Procedimento/della Commissione, giusto verbale Prot....., il servizio oggetto della procedura, all’operatore economico;
- e) l’operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che quanto risulta dalle premesse e dalle seguenti disposizioni contrattuali, nonché dagli atti di gara relativi al citato affidamento definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse;
- f) l’operatore economico ha presentato cauzione definitiva come da disciplinare, per un importo pari a Euro (...../00), rilasciata da N. Emessa in data

Tanto premesso e considerato, tra l’Eppi e l’operatore economico (nel prosieguo, congiuntamente, anche “parti”), come in epigrafe indicate, rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.
2. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente contratto;
 - b) dalle disposizioni contenute negli atti di gara che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
 - c) dalle disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative e amministrative sopra richiamate.In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti prodotti dall'EPPI in sede di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'operatore economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'operatore economico ed espressamente accettate dall'EPPI.
3. Nel corso dell'esecuzione l'operatore economico potrà svolgere eventuali attività ritenute migliorative dall'EPPI che non comportino oneri aggiuntivi.

Articolo 2

Oggetto e durata del contratto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio triennale di consulenza finanziaria per l'elaborazione del modello di Asset & Liability Management – cd. ALM - finalizzato all'individuazione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica e del relativo aggiornamento periodico; nonché per l'attività di supporto strategico al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale e alla Funzione Finanza oltre che per l'aggiornamento tecnico pratico in materia di Risk Management dei soggetti ad esso preposti. Pertanto, con l'affidamento del presente appalto, l'EPPI si propone di acquisire i servizi di seguito indicati con le relative modalità:

- a) stesura del modello di ALM: l'ALM rappresenta uno strumento indispensabile per stabilire un legame tra le passività previdenziali e le relative attività poste a copertura oltre che ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario di medio e lungo periodo. Le passività previdenziali riguardano la specifica politica previdenziale ed assistenziale attuata dall'Ente e le eventuali possibili riforme che si dovessero rendere necessarie nel periodo oggetto del presente appalto. La valorizzazione delle suddette passività tiene conto delle variabili demografiche ed economiche della popolazione assicurata all'Ente e delle più ampie caratteristiche nazionali, oltre che degli specifici provvedimenti previdenziali ed assistenziali adottati dall'Ente: distribuzione sui montanti individuali di quota parte del contributo integrativo, maggiore rivalutazione dei montanti individuali rispetto al tasso disciplinato dalla Legge 335/95 ed erogazione dei contributi assistenziali. Le strategie gestionali relative all'attivo sono indirizzate ad individuare il più efficiente profilo rischio/rendimento medio del portafoglio tenuto conto della duration, rating, composizione del portafoglio degli attivi, diversificazione, liquidabilità etc., al fine di assicurare nel medio e lungo periodo la

copertura delle passività previdenziali e l'equilibrio economico finanziario coerenti con la struttura organizzativa dell'Ente e in una prospettiva di prudenza.

Per le finalità sopra esposte, è indispensabile che il modello di ALM sia matematico-probabilistico, le cui stime attendibili siano pertanto verificabili ex-ante ed ex-post. Il modello deve essere basato su principi e metodologie di valutazione accettati dall'Ente e pertanto adatto alla sua revisione, al fine di modificare o meglio definire i suddetti principi/metodologie.

Per l'attendibilità del modello di ALM, è richiesto che esso sia elaborato tenendo conto anche dei diversi modelli di valutazione più rappresentativi delle singole classi di attivo o di passivo, ad esempio l'option price model - utilizzato per il prezzo delle opzioni - l'equity valuation model per il prezzo delle azioni - il bond pricing model per i titoli ed i modelli attuariali per la stima delle passività.

Il modello di ALM prevede la definizione e catalogazione dei flussi di cassa dell'attivo e del passivo distinti per scadenza e tipologia di prodotto ed attualizzati. L'attualizzazione è calcolata tenuto conto dei tassi di sconto e delle probabilità di accadimento per diverse combinazioni di tipo deterministico e/o stocastico.

L'analisi integrata dell'attivo e del passivo a valori attualizzati deve evidenziare la sostenibilità dell'Ente (surplus e funding ratio) con riferimento sia alla popolazione degli iscritti in assenza di nuovi ingressi (cd. popolazione chiusa) sia alla popolazione aperta. L'obiettivo dell'analisi integrata attivo-passivo è quello di verificare il livello di capitalizzazione dell'Ente ed individuare il rendimento di equilibrio del patrimonio per assicurare la sostenibilità finanziaria.

- b) individuazione dell'asset allocation strategica (AAS): l'obiettivo dell'analisi è quello di definire l'allocazione strategica (medio e lungo periodo) delle attività dell'Ente che presenti un profilo di rischio-rendimento coerente con gli obiettivi previdenziali dell'Ente e con una elevata probabilità di mantenere nel tempo un adeguato livello di capitalizzazione, tenuto conto dell'allocazione in essere e del contesto dei mercati finanziari. L'elaborazione terrà conto di diversi scenari relativi alle politiche previdenziali ed assistenziali dell'Ente (ad esempio diverso livello di distribuzione del contributo integrativo, ovvero di diversi tassi di rivalutazione dei montanti individuali, ovvero diversi livelli di spesa per l'assistenza).

L'AAS individua la composizione efficiente del portafoglio suddiviso nelle seguenti classi di attivo ed i relativi parametri di rendimento nominale e reale e rischi attesi:

	Liquidità
Strumenti di liquidità	Polizze
	Emu Tasso Fisso -di cui Italia
Bond governativo	Emu Inflation Linked -di cui Italia
	Globale ex-Emu (hd)
	Emu IG
Bond societario IG	Globale ex-Emu IG (hd)
	Governativo Emergente (hd)
Bond alto rendimento	Corporate HY
	Europa
Azionario	Globale ex-Europa
	Emergente
Alternativi liquidi	Strategie Alternative Liquide Commodity
Alternativi illiquidi	Hedge Fund Private Equity
Immobiliare e Asset Reali	Infrastrutture Fondi Immobiliari (non dedicati) Fondi Immobiliari (dedicati)

Il processo di determinazione dell'AAS e dei relativi parametri di rischio e rendimento è finalizzato anche all'individuazione delle singole bande di oscillazione rispetto ai pesi centrali che rappresentano l'asset allocation tattica (AAT) oltre al relativo piano pluriennale di convergenza del portafoglio attuale verso l'AAS.

- c) revisione annuale del modello di ALM al fine di adeguarlo al mercato, alle politiche previdenziali ed assistenziali, alla mutata base anagrafica ed economica della popolazione etc.;
- d) revisione annuale dell'asset allocation strategica conseguente alla revisione del modello di ALM;
- e) supporto all'asset allocation tattica: prevede il confronto, a richiesta, con la Funzione Finanza al fine di supportarla, con esplicite note tecniche, nelle scelte tattiche conseguenti all'andamento dei mercati;
- f) supporto a richiesta per la selezione dei gestori: l'affidatario dovrà curare l'attività di due diligence evidenziando analisi di settore, la struttura organizzativa e l'expertise del gestore nel mercato di riferimento, il modello di gestione, l'analisi delle prospettive di rendimento e di rischio e l'analisi delle commissioni in relazione al mercato, ovvero qualora l'Ente dovesse valutare l'avvio di un mandato di gestione, l'affidatario supporterà l'Ente nella definizione degli aspetti tecnici del bando di gara;
- g) supporto a richiesta per la selezione di prodotti di investimento e/o operazioni di vendita: prevede il confronto, a richiesta, con la Funzione Finanza

- al fine di supportarla, con esplicite note tecniche, nella validazione delle risultanze del processo di selezione o vendita dei prodotti;
- h) descrizione delle view di mercato mensili e situazione dei mercati finanziari: prevede un'informativa mensile sull'andamento e sulle prospettive dei mercati e delle asset classes;
 - i) partecipazione alle sedute della commissione investimenti: prevede la partecipazione a richiesta, di almeno un componente senior del gruppo di lavoro nelle sedute della commissione investimenti che di norma si riunisce con periodicità mensile;
 - j) corso di aggiornamento in tema di Risk Management, formazione per almeno 12 ore presso l'Ente: prevede l'erogazione di sessioni di aggiornamento professionale sugli aspetti teorico/pratici nell'ambito del Risk Management. L'aggiudicatario avrà due mesi di tempo per la presentazione del piano di aggiornamento in ambito di Risk Management, che dovrà essere concluso entro i tre mesi successivi. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiornamento riguarderà le seguenti tematiche:
 - processo di governance
 - processo strategico
 - processo di investimento
 - processo di disinvestimento
 - processo di monitoraggio
 - processo di gestione dei rischi.
2. La durata del contratto è triennale, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due ed eserciterà tale facoltà comunicandola all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
3. In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.

Articolo 3

Sospensioni

L'operatore economico non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto. Restano a carico dell'operatore economico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Articolo 4

Modalità e termini di esecuzione

1. L'operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la

- perfetta esecuzione del servizio con la massima diligenza professionale.
2. L'operatore economico, senza il consenso dell'Ente, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Ente, che dovrà debitamente approvarle, con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
 3. L'operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.
 4. Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiegata per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le modalità di calcolo (dall'individuazione dei dati di input all'ottenimento dei dati finali) così da permettere all'Ente la verifica del processo seguito.
 5. E' inoltre onere dell'operatore economico modificare ognuno dei suddetti processi per sopravvenute esigenze dell'Ente di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza che lo stesso possa pretendere alcunché. Tutti i report inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi dall'Operatore Economico all'Ente dovranno essere redatti in lingua italiana e accompagnati da un glossario tecnico esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati.

Articolo 5

Oneri e incombenze a carico dell'operatore economico

1. Faranno carico all'operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.
2. L'operatore economico si obbliga a non eccipire, durante l'esecuzione della prestazione, la mancata conoscenza di condizioni di elementi non valutati o non considerati tra quelli presenti negli atti di gara, salvo che tali condizioni o elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal codice civile e non esclusa da altre norme di legge.
3. L'operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte dei propri incaricati delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. L'operatore economico si impegna ad adempiere con la diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, codice civile, a tutte le obbligazioni richieste ed assume, a proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni a persone e cose. L'Ente potrà, in ogni caso, rivalersi sull'operatore economico per eventuali esborsi nei confronti di terzi a seguito di inadempimento dell'operatore economico stesso.
5. L'operatore economico, dopo aver preso visione dei vigenti Codice Etico, Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse e Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottati dal C.d.A. dell'EPPI (disponibili al link <https://www.eppi.it/index.php/codice-etico?class=1&subItem=1&idItem=3&idCast=8>), si impegna a rendere i servizi oggetto del presente contratto rispettando i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto

del contratto. L'operatore economico manleva fin d'ora l'Ente per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti.

6. L'operatore economico dichiara di non trovarsi, nei confronti dell'Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione.

Articolo 6

Penali

1. Le attività oggetto del presente affidamento devono essere realizzate professionalmente, nel rigoroso rispetto delle modalità e dei termini di esecuzione stabiliti.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'operatore economico, il servizio non venga svolto correttamente, nei tempi prestabiliti, o per negligenza nell'espletamento del servizio stesso, l'Ente applicherà una penale giornaliera pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Complessivamente le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale, salvo il diritto al maggior danno. Resta convenuto che l'operatore economico si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute negli atti di gara.

3. L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra – solo previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'operatore economico e da questo comunicate all'Ente nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione - con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui in premessa, l'operatore economico deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'EPPI. La contestazione dell'addebito avverrà tramite e-mail pec all'indirizzo

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 7

Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Nell'esecuzione dell'affidamento, l'operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Articolo 8

Sicurezza sul lavoro

1. L'operatore economico è responsabile dell'osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all'Ente tutti gli elementi di informazione necessari, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell'attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
3. L'operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l'Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza

L'operatore economico si impegna alla riservatezza assoluta sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici senza il preventivo consenso scritto dell'Ente. All'Ente sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dall'operatore economico nell'ambito del servizio prestato e l'Ente medesimo ne potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari.

L'operatore economico non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente contratto, se non dietro autorizzazione dell'Ente.

Articolo 10

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo triennale è pari ad euro (...../00), oneri di legge esclusi, annuale euro (...../00), oneri di legge esclusi.
2. Modalità di fatturazione: Fatturazione in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 (legge n.244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, codice Ufficio LDO18H, trimestrale posticipata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, che dovrà prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ex art. 1 del Decreto legge n. 50/2017.
3. Modalità di pagamento: il corrispettivo fatturato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario con pagamento a 30 giorni data fattura previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relative al periodo di riferimento.
4. L'operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e

successive modificazioni e integrazioni dichiara che il conto corrente bancario IBAN costituisce conto corrente dedicato e che i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono, nato a il c.f.

Articolo 11

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, in tutto o in parte a pena di nullità della cessione medesima.

Articolo 12

Risoluzione e recesso

Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto, l'Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

L'Ente potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso di mesi tre ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 13

Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 il "GDPR" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

L'EPPI tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'operatore economico e si impegna a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del GDPR di cui sopra.

L'operatore economico si obbliga:

- a curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al GDPR - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare ove necessario gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 14

Foro competente

Per tutte le questioni relative alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

Per l'Ente

Il Presidente

Valerio Bignami

Per l'operatore economico

Dichiarazione delle parti annessa al contratto

I sottoscritti Valerio Bignami e, in rappresentanza delle parti del presente contratto, dichiarano di avere una particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati in esso.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti, in qualità di legali rappresentanti delle parti del presente contratto, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto, negli atti di gara e nell'offerta dell'operatore economico che fanno parte integrante del presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Sospensioni); Articolo 5 (Oneri e incombenze a carico dell'operatore economico); Articolo 6 (Penali); Articolo 7 (Obblighi nei confronti del personale dipendente); Articolo 8 (Sicurezza sul lavoro); Articolo 9 (Obblighi di riservatezza); Articolo 12 (Risoluzione e recesso); Articolo 13 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento); Articolo 14 (Foro competente).

Roma,

Per l'Ente
Il Presidente
Valerio Bignami

Per l'operatore economico